



INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: DISTRIBUTORE CARBURANTE IP C.SO UMBRIA 5, DISTRIBUTORE CARBURANTE IP VIA CAPUA 7, DISTRIBUTORE CARBURANTE IP P.ZZA MONTANARI 166.

La sottoscritta Consiglieria comunale,

PREMESSO CHE

In data 22 settembre 2025 è stata discussa un'interpellanza da me presentata avente oggetto: "RIATTIVAZIONE DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE IN PIAZZA MONTANARI".

CONSIDERATO CHE

- I distributori di carburante sotto elencati hanno sospeso l'attività di erogazione del servizio per un periodo "superiore ad un anno nell'ultimo biennio" la cui decorrenza viene fissata dal momento dell'effettiva sospensione dell'attività;

- è vigente in materia una puntuale normativa regionale e regolamentare della Città di Torino che impattano sul tema in esame;

- L'art. 8 della L.R. 14/2004, e l'art. 7 della D.G.R. 40-6232/2017, dispongono che l'attività di un impianto di distribuzione carburante non può essere sospesa per più di un anno nell'ultimo biennio. Precisamente il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 14/2004 dispone che l'autorizzazione è revocata qualora il titolare sospenda l'attività per più di un anno, e l'art. 7, comma 1 e 2, dispongono che l'attività non può essere sospesa per più di un anno nell'ultimo biennio, sospensione che decorre dalla data effettiva di chiusura del punto vendita.

Il distributore IP di c.so Umbria 5 ha sospeso l'attività dal 2 luglio 2018:

- dal 2 luglio 2018 al 1 dicembre 2018, comunicazione del 2 luglio 2018, prot. del 2 luglio 2018, n. 27293, richiesta inoltrata su modulistica della Città;
- richiesta sospensione per sei mesi con decorrenza immediata, la comunicazione del 25 agosto 2021, prot. del 26 agosto 2021, n. 24166;
- richiesta sospensione per sei mesi con decorrenza immediata, la comunicazione è datata 25 agosto 2021, prot. del 12 ottobre 2022, n. 24240[1], inoltro pec non su modulistica della Città;
- richiesta proroga sospensiva per sei mesi, fino al 28 agosto 2022, comunicazione del 22 febbraio

- 2022, prot. del 12 ottobre 2022, n. 24240, inoltro pec non su modulistica della Città[2];
- richiesta proroga sospensiva dal 29 agosto 2022 al 25 febbraio 2023, comunicazione del 16 giugno 2022, prot. 28654 del 17 giugno 2022, inoltro pec non su modulistica della Città;
 - richiesta proroga sospensiva dal 26 febbraio 2023 al 25 agosto 2023, comunicazione del 22 febbraio 2023, prot. 28654 del 1 marzo 2023, inoltro pec non su modulistica della Città;
 - richiesta proroga sospensiva dal 26 agosto 2023 al 25 febbraio 2024, comunicazione del 27 luglio 2023, prot. 16970 del 27 luglio 2023, inoltro pec non su modulistica della Città;

Il distributore IP di via Capua è stato sospeso dal 13 febbraio 2018:

- dal 13 febbraio 2018 al 31 luglio 2018, comunicazione del 1 febbraio 2018, prot. n. 6876, richiesta pervenuta su modulistica della Città;
- dal 1 agosto 2018 al 31 gennaio 2019, comunicazione del 1 agosto 2018, prot. 32013, richiesta inoltrata su modulistica della Città;
- comunicazione di chiusura per mesi sei per crisi di gestione, decorrenza 29 agosto 2019, comunicazione del 29 agosto, prot. del 30 agosto 2019, n. 35837, inoltro pec non su modulistica della Città;
- richiesta sospensiva per sei mesi, con decorrenza dal 25 gennaio 2022, comunicazione del 25 gennaio 2021, prot. 26 gennaio 2021, n. 2541, inoltro pec non su modulistica della Città;
- richiesta proroga sospensiva per sei mesi, dal 24 gennaio 2022 al 24 luglio 2022, comunicazione del 18 gennaio 2022, con prot. n. 1616, del 19 gennaio 2022, inoltro di pec non su modulistica della Città;
- richiesta proroga sospensiva per sei mesi, dal 25 luglio 2022 al 24 gennaio 2023, comunicazione del 17 giugno 2022, prot. 16553, inoltro pec non su modulistica della Città;
- richiesta proroga sospensiva per sei mesi, dal 25 gennaio 2023 al 24 luglio 2023, comunicazione del 19 gennaio 2023, prot. 1511, inoltro pec non su modulistica della Città;
- richiesta proroga sospensiva per sei mesi, dal 25 luglio 2023 al 24 gennaio 2024, comunicazione del 27 luglio 2023, prot. 16972, inoltro pec non su modulistica della Città;
- comunicazione sospensiva per dodici mesi, dal 31 agosto 2024 al 30 agosto 2025, comunicazione del 30 agosto 2023 prot. del 2 settembre 2024, n.17067, inoltro pec non su modulistica della Città.

Il distributore IP di piazza Montanari ha comunicato una sospensione dal 14 marzo 2024 al 14 marzo 2025. La comunicazione è del 26 marzo 2024, prot. n. 7249; nell'oggetto della pec di trasmissione si legge "*mod-CA08 Comunicazione PROROGA Sospensione*"; vi è quindi prima un'altra comunicazione di sospensione dell'attività. La data effettiva di chiusura dell'impianto risale, documentalmente ad ottobre 2022:

- dalla consultazione del portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Osservaprezzi carburanti - si rileva che da ottobre 2022 non è più stata trasmessa la comunicazione prezzi; comunicazione dovuta in ottemperanza alla normativa vigente;
- interpellanza alla Circoscrizione 2 del 30 marzo 2023, prot. n. 1139 , avente ad oggetto: "Distributore carburanti abbandonato, piazza Montanari", nel cui testo risultava scritto "*l'attività ha chiuso alcuni mesi fa*";
- con nota del 12 giugno 2023, indirizzata al Corpo di Polizia Locale della Circoscrizione 2 e. p.c. al Comando Polizia Locale di via Bologna, l'ufficio SUAP ha richiesto di accertare se il distributore di piazza Montanari fosse chiuso, precisando, con nota del 2 novembre 2022, prot. n. 26349, che il gestore del distributore di piazza Montanari aveva abbandonato il sito per diventare responsabile di un altro impianto, lasciando vacante quello originario;
- la Polizia locale in risposta alla richiesta di verifica dello stato del distributore di piazza

Montanari, con nota del 16 giugno 2023, prot. 40158, VIII-40-2/1, ha comunicato all'ufficio SUAP che il distributore di carburante IP di piazza Montanari 166/B era chiuso ed inattivo e che l'area era delimitata da una rete metallica.

- In data 26 marzo 2024, prot. 7249 è stata presentata una “Comunicazione di sospensione dell'attività in impianto di distribuzione carburanti” del distributore di piazza Montanari 166, con la quale veniva comunicato alla Città un periodo di sospensione dal 14 marzo 2024 al 14 marzo 2025, ovvero un periodo che equivale ad un anno e un giorno; trattasi di un periodo che, sia pur di un solo giorno, è superiore ad un anno nell'ultimo biennio, e per questa fattispecie la normativa regionale vigente prevede che l'autorizzazione commerciale “SIA *REVOCATA*”. Inoltre, il modulo manca della compilazione dell'elemento essenziale, ovvero l'informazione relativamente al fatto che tale sospensione non superi l'anno nell'ultimo biennio, con decorrenza dalla data effettiva dell'interruzione dell'attività. Nella trasmissione di questa comunicazione era riportata la dicitura “*comunicazione proroga di sospensione*”.

- Il D.P.R. 445/2000 e s.m. e i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” dispone all'art. 71, che le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni.

- In data 22 settembre 2025 è stata discussa in Consiglio Comunale un'interpellanza della sottoscritta, mecc. n. 2025-00638, avente ad oggetto “RIATTIVAZIONE DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE IN PIAZZA MONTANARI”. Il punto 3 dell'interpellanza richiedeva: “*quali siano stati gli elementi istruttori che hanno consentito la riattivazione dell'impianto, alla luce delle gravi lacune documentali emerse (modulo di sospensione incompleto, vulture, assenza di comunicazioni sui subingressi societari, documentazione con riferimenti normativi obsoleti)*”. La risposta dell'Assessore Chiavarino è stata la seguente: “*Le c.d. “lacune documentali” potute riscontrare dagli uffici nel corso di tutte le vicende relative all'impianto in questione non hanno prodotto né potevano comportare a norma di legge alcuna causa di irricevibilità o invalidità dei singoli atti....omississ...*”

La DD n. 700 del 21 febbraio 2022, avente ad oggetto: “PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AMBITO DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. AGGIORNAMENTO MODALITA' OPERATIVE E CAUSE DI IRRICEVIBILITA'/INAMMISSIBILITA'. APPROVAZIONE.” ha determinato le cause di irricevibilità/inammissibilità, individuando le casistiche di completezza formale delle pratiche presentate allo Sportello Unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 5, comma 4, e dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.P.R. 160/2010 e, per contro, individua le cause che invalidano il procedimento, ovvero i vizi gravi che non consentono agli uffici di istruire la pratica.

La DD n. 1531 del 14 marzo 2024 avente ad oggetto: ““PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AMBITO DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. AZIONE DI SEMPLIFICAZIONE. AGGIORNAMENTO CAUSA DI IRRICEVIBILITA'/INAMMISSIBILITA' IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA. MODIFICA ALLEGATO A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 700 DEL 21/02/2022”, ha modificato parzialmente la DD n. 700 del 21 febbraio 2022 così come segue:

“*omississ...di approvare la modifica della seguente causa di inammissibilità riportata nella citata tabella A allegata alla Determinazione Dirigenziale numero 700 del 21 febbraio 2022: “In materia di commercio su area: in caso di presentazione di SCIA di subingresso conseguente ad affitto o acquisto d'azienda/ramo d'azienda della quale la titolarità dell'autorizzazione amministrativa del dante causa non si sia ancora consolidata perchè non è trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di subingresso conseguente ad acquisto d'azienda/ramo d'azienda*

presentata dal dante causa, o, comunque, perchè ancora in pendenza del termine indicato negli eventuali provvedimenti di invito a conformare adottati nei confronti del dante causa medesimo" come segue: "In materia di commercio su area (esclusi Mercati Coperti): in caso di presentazione di SCIA di subingresso conseguente ad acquisto d'azienda/ramo d'azienda della quale la titolarità dell'autorizzazione amministrativa del dante causa non si sia ancora consolidata perchè non è trascorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di subingresso conseguente ad acquisto d'azienda/ramo d'azienda presentata dal dante causa (fatta salva la chiusura della pratica con esito positivo prima del termine dei 60 giorni per l'avvenuto accertamento a cura dell'ufficio dei requisiti necessari per il perfezionamento del subentro) o, comunque, perchè ancora in pendenza del termine indicato negli eventuali provvedimenti di invito a conformare adottati nei confronti del dante causa medesimo" omississ. ".

In data 25 luglio 2024, prot. del 2 agosto 2024, n. 5864, la Città ha ricevuto una comunicazione di trasferimento della titolarità dell'impianto di distribuzione carburanti di piazza Montanari, concernente la compravendita e l'affitto del ramo d'azienda. Successivamente, in data 17 dicembre 2024, prot. n. 23749, con pari modalità sono stati comunicati l'acquisto e la cessione del medesimo ramo d'azienda: 24 luglio 2024 da IP a CAVALLINO, 24 luglio 24 da CAVALLINO a RETITALIA, 27 novembre 2024 da CAVALLINO a CRISTELLA.

- Il distributore IP di c.so Umbria 5, il distributore IP di via Capua 7, il distributore IP di piazza Montanari 166 sono stati lasciati in un pluriennale stato di abbandono e questo ha avuto come conseguenza uno stato di degrado causato anche da occupazioni di senza fissa dimora che hanno aggravato notevolmente la situazione; il Regolamento COSAP prevede che:

- art. 7, comma 2, il suolo pubblico deve essere utilizzato per la finalità per cui è stato concesso e deve essere mantenuto in uno stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto;
- art. 30, comma 4, per tutte le violazioni del Regolamento COSAP, deve essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

- L'Assessore Chivarino con nota del 23 luglio 2025, prot. n. 6456, ha risposto all'interpellanza a risposta scritta presentata dal Consigliere Russi il 13 giugno 2025, mecc. n. 579/2025 avente ad oggetto: *"DISTRIBUTORE CARBURANTE ABBANDONATO IN PIAZZA MONTANARI"*. alla domanda di cui al punto 7 nella quale si richiedeva: *"Se esistano altri casi simili in città di impianti abbandonati per oltre un anno e come siano stati trattati giuridicamente"*, l'Assessore Chivarino ha risposto: *"L'ufficio non è in possesso dei dati richiesti. Omississ...."*.

Il Presidente della Circoscrizione 4 in data 17 maggio 2023 ha inoltrato anche all'Assessore Chiavarino, relativamente ai due distributori di carburante IP di via Capua 7 e c.so Umbria 5, una comunicazione con la quale richiedeva all'Amministrazione un intervento per risolvere l'annosa situazione di degrado dovuta allo stato di abbandono dei due distributori. A questa, l'Assessore Chiavarino ha risposto con nota del 24 luglio 2023, prot. n. 1750, con oggetto: *"Riscontro richiesta avvio di procedimento stazioni rifornimento c.so Umbria 5, via Capua 7"*, nella quale venivano elencate delle comunicazioni di sospensione dell'attività di distribuzione carburante, con decorrenza dal 2021.

Il 13 novembre 2023, prot. n. 2498, anticipata da mail del 6 novembre 2023, prot. n. 2447, l'Assessore Chiavarino ha risposto alla Circoscrizione 4; in tale sede ha richiamato l'art. 8 della LR 14/2004 e ha aggiunto che: *"in assenza di alcuna proroga delle sospensioni dell'attività di vendita di carburanti da parte dello scrivente ufficio e qualora lo si ritenga e ci siano motivate ragioni di interesse pubblico, si può procedere fin d'ora ad iniziare il processo di dismissione di detti distributori"*.

- Occupazione suolo pubblico, questa viene rilasciata per la finalità di erogazione del servizio di distributore carburante. Il Regolamento Cosap della Città di Torino, all'art. 14, comma 5, lettera d, elenca alcune cause di revoca della Concessione del Suolo Pubblico: per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In una recente sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 24/01/2022 N. 00477/2022 REG.PROV.COLL. N. 09762/2014 REG.RIC, si legge *“conseguenza diretta del venire meno dei presupposti, che avevano consentito l'occupazione del suolo pubblico, ovvero la esistenza di un impianto di distribuzione di carburanti. Inoltre la mancanza dell'attività di distribuzione dei carburanti comportava necessariamente anche la cessazione dell'occupazione di suolo pubblico, non essendo più giustificata la sottrazione di tale suolo all'ordinario uso pubblico della collettività.”*

Il Regolamento Cosap elenca all'art. 14, comma 5, lett. d, i motivi per i quali è possibili revocare una concessione, per motivate ragioni di interesse pubblico, per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. L'art. 7, comma 1 dispone che il suolo pubblico concesso debba essere utilizzato per i motivi per i quali è stato assegnato. Nel provvedimento di concessione suolo pubblico del distributore di carburante di piazza Montanari viene espressamente specificato che la concessione è precaria ed è collegata all'autorizzazione commerciale temporanea.

- In data 1 ottobre 2025, a decorrere dalle h 7,40 il proprietario del distributore di carburante di piazza Montanari ha occupato il suolo pubblico con tre autocarri per effettuare interventi su un palo pubblicitario. Tale occupazione ha interessato il marciapiede in prossimità dell'incrocio tra via Tripoli e via San Marino, in una fascia oraria caratterizzata da un notevole passaggio di alunni diretti ai vicini istituti scolastici. Per tale occupazione non è stata presentata alcuna istanza, nè è stato rilasciato il necessario e preventivo provvedimento di concessione del suolo pubblico. L'Amministrazione comunale è venuta a conoscenza di tale illecito grazie al supporto di prove documentali. Il Regolamento Cosap prevede all'art. 7, comma 1 il divieto di occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e, all'art. 7, comma 3 *“Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive...omississ....Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante difatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone e delle sanzioni previste negli articoli 30 e 31”*.

- L'Assessore Chiavarino il 22 settembre 2025, nella seduta del Consiglio Comunale, ha risposto all'interpellanza da me presentata in data 1 luglio 2025, mecc. n. 2025-0638, precisando che, anche se la Città avesse revocato la concessione o ne avesse dichiarato la decadenza, ciò non avrebbe cambiato la destinazione d'uso delle aree. Fino a nuove decisioni urbanistiche ufficiali, l'unica azione coerente per la Città sarebbe stata quella di pubblicare un nuovo bando per riassegnare l'area con la sua attuale destinazione.

La Giunta Comunale, a firma dell'Assessora all'Ambiente Foglietta, ha approvato la deliberazione n. 448 del 30/7/2024 avente ad oggetto: **“REALIZZAZIONE NUOVA AREA DA DESTINARSI A PARCHEGGIO IN VIA CAPUA – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA – IMPORTO EURO 80.000,00=IVA INCLUSA- CUP C11B24000230004”**. Nel testo della deliberazione si legge: *“Omississ.. Si ritiene oggi importante proseguire con l'approvazione del presente progetto che consenta di completare la riqualificazione strutturale dello spazio antistante la scuola e di realizzare la nuova area da destinarsi a parcheggio con l'avvio del procedimento di revoca per necessità pubblica ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7/8/1990, n. 241, e del Regolamento Comunale n. 395, art. 14, comma 5, punto d, della concessione di occupazione suolo pubblico dell'impianto di distribuzione carburanti, da assumersi con successivi atti amministrativi del Dirigente competente”*.

Il punto 1 del dispositivo della Deliberazione richiamata, la 448/2024, ha approvato il progetto di

fattibilità tecnico economica e la relativa documentazione progettuale, documentazione allegata alla deliberazione, e indicata al punto 1 del dispositivo come All. 1. In questo documento si legge. *“Si ritiene oggi importante proseguire con l’approvazione del presente progetto che consenta di avviare una richiesta di dismissione del distributore per necessità pubblica, motivata sia dal degrado dello spazio sia dalla incompatibilità di coesistenza di un distributore sul fronte dell’accesso scolastico.”*, e ancora *“Le opere potranno essere avviate solo a seguito della totale rimozione dell’impianto e dello svuotamento e bonifica dei serbatoi ad opera della società titolare dell’impianto”*.

La stessa frase circa il fatto che l’approvazione del progetto consentirà di procedere con la dismissione del distributore per necessità pubblica, motivata sia dal degrado dello spazio sia dalla incompatibilità di coesistenza di un distributore sul fronte scolastico, è stata pubblicata sui giornali.

- Il Consiglio Comunale il 26 maggio 2025 ha approvato la deliberazione del 290/2025 avente ad oggetto: **“INIZIATIVE PER IL RILANCIO DEI CHIOSCHI INUTILIZZATI SUL TERRITORIO CITTADINO E PER IL RIORDINO DELLA LORO DISCIPLINA”**. Si richiama alla lettura della delibera per quanto riguarda l’applicazione della direttiva Bolkestein; in estrema sintesi la delibera pone la questione, relativamente al commercio al dettaglio su aree pubbliche e scrive: *“omississ”... non c’è dubbio che le concessioni precarie rilasciate relativamente ai chioschi della Città non possano comunque considerarsi di durata illimitata, diversamente contrastando con principi di corretta gestione dei beni pubblici, di imparzialità dell’azione amministrativa, di parità di trattamento degli operatori economici e di tutela della concorrenza”*. Omississ.

INTERPELLA

Il Sindaco e gli Assessori competenti:

1. Perché la Città ha scelto di non applicare la normativa regionale vigente che impone la revoca dell’autorizzazione commerciale dei tre distributori di carburante IP sopra elencati, stante che l’attività è stata sospesa per più di un anno nell’ultimo biennio? Quali sono i motivi giuridicamente rilevanti che ne hanno impedito l’applicazione?
2. Come ha potuto essere considerata completa formalmente e priva di cause che invalidano il procedimento, la comunicazione di sospensione dell’attività del distributore di carburante di piazza Montanari, presentata il 26 marzo 2024, prot. 7249? Questa comunicazione è stata trasmessa come proroga del periodo di sospensione; qual è il periodo di sospensione precedentemente comunicato?
3. Perché la Città, ricevuta la comunicazione di sospensione dell’attività dell’impianto di piazza Montanari il 26 marzo 2024, prot. 7249, ha ritenuto di non effettuare i controlli di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 s.m. e i., stante quanto meno i “ragionevoli dubbi sulla veridicità” visto l’esito del sopralluogo della Polizia locale, di cui il verbale del 16 giugno 2023?
4. Le due comunicazioni di trasferimento della titolarità dell’autorizzazione commerciale del distributore di carburante IP di piazza Montanari del 24 luglio e del 17 dicembre 2024, avrebbero potuto essere ricevute, ammesse e istruite se non fosse stata approvata la DD n. 1531, del 14 marzo 2024, approvata nella stessa data in cui il titolare della comunicazione fa decorrere il periodo di sospensione ovvero il 14 marzo 2024?
5. Il regolamento COSAP, norma, tra gli altri, come deve essere utilizzato il suolo pubblico e come deve essere mantenuto. Per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico dei distributori di carburante IP di c.so Umbria 5, di via Capua 7 e di piazza Montanari il Regolamento Cosap, è stato

applicato? In particolare gli articoli. 7, comma 2 e l'art. 30, comma 4, sono stati applicati dalla Città? Se sì, come? Se no, perché

6. Si chiede la motivazione per cui l'Assessore Chiavarino alla domanda posta nell'interpellanza del 13 luglio 2025, in data 23 luglio 2025, prot. n. 6456, ha risposto di non essere a conoscenza di altri casi analoghi, come quelli dei due distributori di carburante della Circoscrizione 4, distributori IP di c.so Umbria e via Capua, sui quali intercorreva con la Circoscrizione 4 della corrispondenza con la quale il Presidente della Circoscrizione 4 chiedeva alla Città di intervenire per risolvere l'annoso problema del degrado portato da anni di abbandono dei due distributori.

7. Vista la sentenza del Consiglio di Stato richiamata nel considerato, vista la finalità del perseguimento dell'interesse pubblico della Città di Torino, visto il Regolamento Cosap, se il suolo pubblico non viene utilizzato per la finalità per cui è concesso, può non essere revocata la concessione del suolo pubblico avendo come conseguenza la sottrazione di quella porzione di suolo ai cittadini?

8. Quali sono stati i provvedimenti che la Città ha adottato avendo avuto notizia di una occupazione suolo pubblico di cui non ha ricevuto alcuna richiesta, di cui non ha rilasciato alcuna concessione e quindi alcuna prescrizione? Si è trattato di una occupazione abusiva di un marciapiede, in orario di ingresso scolastico, utilizzato da numerosi studenti che lo percorrono per raggiungere la propria scuola?

9. E' corretto dire che, in applicazione della normativa regionale richiamata, quando viene revocata un'autorizzazione commerciale la Città è tenuta a pubblicare un bando nel rispetto dei principi costituzionalmente tutelati di trasparenza, imparzialità, concorrenza? Corrisponde al vero che la normativa vigente prevede che una nuova autorizzazione di distribuzione carburante necessita di una valutazione ambientale, viabilistica e urbanistica, pareri che sul distributore di carburante di piazza Montanari non esistono in quanto la prima concessione risale al 1977?

10. Per quanto riguarda il distributore di carburante di via Capua, la Città avrebbe già potuto avviare un procedimento di revoca dell'autorizzazione commerciale il 14 febbraio 2019 e la conseguente revoca della concessione del suolo pubblico?

11. I principi della Direttiva Bolkestein richiamati nella deliberazione n. 290/2025 del 26 maggio 2025, devono essere applicati anche in ambito delle concessioni dei distributori di carburante? Se sì, in quali casi con riferimento ai distributori di carburante la Città ha applicato la Direttiva? Se no, con quale motivazione giuridicamente rilevante?

12. Alla luce di quanto esposto nel CONSIDERATO, si ritiene di aver assolto pienamente e correttamente all'applicazione di tutte le normative vigenti in materia o se non si ritenga opportuno, demandare al Segretario Generale e/o al Direttore Generale la verifica della legittimità dei diversi procedimenti amministrativi che hanno interessato il distributore di carburante IP di c.so Umbria 5, il distributore IP di via Capua 7, il distributore IP di piazza Montanari 166.

Torino, 08/10/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Elena Maccanti